b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 1) 2)

Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante

1) Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1996, n. 57.

2) Il titolo della legge provinciale è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 12 (Graduatorie provinciali del personale docente)



(1) La Provincia autonoma di Bolzano istituisce graduatorie provinciali del personale docente per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano.

(1/bis) A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 le esistenti graduatorie provinciali per l'accesso ai singoli ruoli della scuola primaria e per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado vengono così ridisciplinate:

- a) le graduatorie provinciali istituite per l'anno scolastico 2014/2015 ai sensi del presente articolo e degli articoli 12/bis e 12/ter sono trasformate in graduatorie provinciali ad esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 esse sono utilizzate ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. I docenti che, in base alla normativa vigente, sono inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali per l'anno scolastico 2014/2015, hanno titolo a permanere con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Qualora la riserva non venga sciolta entro l'anno scolastico 2016/2017, essi vengono depennati definitivamente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento. A partire dall'anno scolastico 2017/2018 non si procede più all'aggiornamento del punteggio;
- a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 la Provincia istituisce nuove graduatorie provinciali, che verranno utilizzate per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per tali graduatorie si applicano le disposizioni contenute in questo articolo e negli articoli 12/bis e 12/ter, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 12/bis, comma 1, lettere b), b/bis) e c). La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per la formazione e l'utilizzo delle nuove graduatorie provinciali. Il servizio di insegnamento specifico, che i docenti delle scuole primarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione universitaria, e che i docenti delle scuole secondarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione, per un intero anno scolastico, viene maggiorato di un quarto rispetto al servizio di insegnamento che i docenti hanno prestato o prestano senza i predetti requisiti. Fino all'istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana valgono le attuali graduatorie provinciali, che continuano ad espletare le funzioni previste dalla normativa vigente; 25) 26)
- c) limitatamente alle scuole in lingua italiana, con eccezione delle graduatorie per l'insegnamento della seconda lingua, le nuove graduatorie di cui alla lettera b) vengono compilate a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, alle quali possono accedere:
 - i docenti già inseriti nelle graduatorie provinciali in vigore per l'anno scolastico 2015/2016;
 - 2) i docenti abilitati all'insegnamento vincitori o idonei a seguito di un concorso per titoli ed esami bandito dal Sovrintendente scolastico o dalla Sovrintendente scolastica di Bolzano;
 - i seguenti docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali:
 - 3.1 docenti abilitati inseriti in seconda fascia;
 - 3.2 docenti abilitati a seguito di frequenza dei percorsi speciali abilitanti di cui all'articolo 15, comma 1/ter, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modifiche, inseriti in terza fascia;
 - 3.3 docenti di religione abilitati in possesso di idoneità rilasciata in via permanente dall'ordinario diocesano; 27)
- d) a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nelle graduatorie di cui alla lettera b) sono inseriti i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano al 1° settembre 2016, che abbiano maturato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente. 28)

(1/ter) 25) 29)

(2) L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria e secondaria ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie di cui al comma 1.

(2/bis) A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il contingente complessivo dei posti annualmente disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado viene assegnato nel modo seguente:

- a) il 50 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami;
- b) il 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al comma 1/bis, lettera a);
- c) il restante 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle nuove graduatorie provinciali di cui al comma 1/bis, lettera b).

30)

(2/ter) Nel caso in cui sia esaurita una delle graduatorie di cui al comma 2/bis per l'accesso a un ruolo della scuola primaria o per una classe di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, il 50 per cento dei posti disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato viene assegnato scorrendo le restanti due graduatorie; nel caso in cui siano esaurite due graduatorie, tutti i posti vengono assegnati mediante scorrimento della graduatoria restante. 30)

(2/quater) Ai soli fini della stipulazione di contratti a tempo determinato viene presa in considerazione la migliore posizione che i docenti rivestono nelle graduatorie di cui al comma 2/bis, lettere b) e c). 30)

(2/quinquies) Le graduatorie non esaurite del concorso per esami e titoli per il reclutamento di personale docente nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano, bandito con decreto della Sovrintendente scolastica 11 ottobre 2012, n. 641, restano valide fino all'anno scolastico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo. 31)

(3) Fatto salvo l'accesso ai ruoli su posti vacanti, per la copertura di almeno il 50 per cento dei posti vacanti o dei posti annualmente disponibili dall'inizio dell'anno scolastico sino ad almeno il termine delle lezioni, è istituita la dotazione organica provinciale supplementare. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'istituzione di tale dotazione, compresa la possibilità di inquadrare in detta dotazione i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali con più di 15 anni di servizio. Finché sono inquadrati nella dotazione organica provinciale supplementare, a tali docenti non viene assegnata alcuna sede di servizio definitiva; essi vengono invece utilizzati secondo le disposizioni dei contratti collettivi provinciali in materia di mobilità. Ai predetti docenti è conferito un incarico a tempo indeterminato con sviluppo di carriera secondo le disposizioni vigenti. 32)

(3/bis) Qualora in sede di prima applicazione del comma 3 non siano ancora state istituite le graduatorie provinciali di cui al comma 1, si applicano per la copertura del 50 per cento dei posti della relativa dotazione organica provinciale aggiuntiva le rispettive graduatorie ad esaurimento formulate per il biennio 2007/2008-2008/2009. 33)

- (4) 34) 35)
- (5) Ogni Intendenza scolastica può istituire apposite graduatorie al fine di coprire posti che richiedono l'impiego di personale specificamente qualificato in relazione a particolari metodologie didattiche o a particolari tipologie di offerta formativa. L'inserimento in queste graduatorie avviene a domanda del personale docente interessato e previo superamento di una procedura selettiva effettuata dalla competente Intendenza scolastica o da singole istituzioni scolastiche. A tal fine valgono i seguenti presupposti:
- a) la particolare metodologia didattica o la particolare tipologia di offerta formativa deve essere prevista nel piano triennale dell'offerta formativa;
- b) i docenti hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure sono inseriti nelle graduatorie provinciali o d'istituto.
- (6) La Giunta provinciale definisce le particolari metodologie didattiche e stabilisce le modalità della procedura selettiva nonché disposizioni organizzative per la copertura di tali posti. 37)

(6/bis) Qualora non dovesse essere possibile occupare tutti i posti di cui al comma 5 con la predetta procedura di selezione, le istituzioni scolastiche possono bandire la procedura selettiva anche per persone esterne alla categoria professionale del personale docente. In tali casi l'incarico alla medesima persona non può superare la durata complessiva di 36 mesi e non è rinnovabile.

(6/ter) In alternativa all'assegnazione dei posti di cui al comma 6/bis i posti rimanenti possono essere assegnati mediante contratti con cooperative sociali o strutture simili. In questi casi i rispettivi importi vengono assegnati tramite il finanziamento scolastico al bilancio dell'istituzione scolastica per il finanziamento degli incarichi. 39)

(7) Al fine di favorire la continuità didattica ed organizzativa possono richiedere la conferma sul posto di servizio dell'anno precedente sia i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, purché siano inseriti nelle graduatorie provinciali e abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Ai fini della conferma, i docenti interessati devono aver superato un'apposita procedura di valutazione, che si svolge all'interno della rispettiva scuola. La valutazione è effettuata nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità e comprende in ogni caso una valutazione del servizio prestato ed un colloquio riguardante l'esperienza professionale e l'aggiornamento professionale effettuato. La Giunta provinciale stabilisce con delibera ulteriori modalità e criteri per lo svolgimento della procedura di valutazione e la conferma del posto nella sede di servizio. È anche prevista la possibilità di contratti pluriennali a tempo determinato. 40)

Delibera 7 febbraio 2017, n. 136 - Graduatorie provinciali e graduatorie d'istituto per l'assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie

Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407 - Particolari metodologie didattiche e particolari tipologie di offerta formativa per le scuole in lingua italiana

🎧 Delibera 26 luglio 2016, n. 839 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie

🜆 Delibera 26 gennaio 2016, n. 62 - Definizione delle particolari metodologie didattiche per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine 🎧 Delibera 11 agosto 2015, n. 924 - Graduatorie di istituto della scuola in lingua italiana – attribuzione di una precedenza 🎧 Delibera 17 marzo 2015, n. 302 - Graduatorie di istituto della scuola in lingua italiana - II fascia - attribuzione ulteriori punti 🖟 Delibera 22 luglio 2014, n. 895 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie – disposizioni integrative Corte costituzionale - ordinanza 3 luglio 2013, n. 206 - Provincia di Trento - personale scolastico - supplenze annuali - nessuna costituzione automatica di rapporti di lavoro a tempo indeterminato

```
26)L'art. 12, comma 1/bis lettera b), è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
27)La lettera c) è stata inserita dall'art. 4, comma 1, della <u>L.P. 20 giugno 2016, n. 14.</u> 28)La lettera d) è stata inserita dall'art. 4, comma 1, della <u>L.P. 20 giugno 2016, n. 14.</u>
29)L'art. 12, comma 1/ter, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera b), della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
30)L'art. 12, commi 2/bis, 2/ter e 2/quater, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 3, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
31)L'art. 12, comma 2/quinquies, è stato inserito dall'art. 4, comm 2, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
32)L'art. 12, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
33)L'art. 12, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 42, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
34)L'art. 12, comma 4, è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera b), della L.P. 24 settembre 2010, n. 11.
35)L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2
36)L'art. 12, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 4, comma 3,
della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
37)L'art. 12, comma6, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 4, comma 3,
della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
38) L'art. 12, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
39)L'art. 12, comma 6/ter, è stato inserito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
40)L'art. 12, comma7, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
```

12/bis (Formazione delle graduatorie)



- (1) La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali sono disciplinate dalla Giunta provinciale che si attiene ai seguenti principi e criteri:
- a) il punteggio dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali è aggiornato annualmente;

25)L'art. 12, commi 1/bis e 1/ter, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.

- b) nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inseriti nelle corrispondenti prima e seconda fascia delle graduatorie a esaurimento della Provincia di Bolzano con il punteggio già maturato nelle medesime graduatorie. Per l'aggiornamento del punteggio si utilizzano i criteri applicati in sede di compilazione della prima e seconda fascia delle graduatorie a esaurimento per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009. Nella terza fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inclusi nella terza fascia delle graduatorie a esaurimento nonché coloro che hanno titolo all'inserimento secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale. Il punteggio in terza fascia è calcolato secondo la tabella provinciale di valutazione dei titoli, determinata dalla Giunta provinciale che disciplina anche la transizione al nuovo sistema delle graduatorie provinciali; 41) b/bis) dopo le fasce delle graduatorie provinciali previste dalla lettera b) la Giunta provinciale può istituire una o più fasce aggiuntive per ogni classe di concorso o posto di organico, sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato determinato previsionalmente. La Giunta provinciale stabilisce, inoltre, chi ha titolo all'inserimento nelle fasce aggiuntive. Il punteggio delle fasce aggiuntive è calcolato secondo la tabella provinciale di valutazione di cui alla lettera b). 42)
- c) hanno titolo ad essere inseriti con riserva nella terza fascia delle graduatorie provinciali i docenti che il 1º gennaio 2007 frequentavano i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica oppure il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Lo scioglimento produce effetti a decorrere dall'anno scolastico successivo;
- d) ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti nello stesso grado con contratto a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche amministrate dalla stessa Intendenza scolastica:

d/bis a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 non è consentita la permanenza nelle graduatorie provinciali dei docenti che hanno qià stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento nella scuola primaria o di classi di concorso delle scuole secondarie; 43)

- e) 44) 45)
- (2) Le graduatorie d'istituto sono istituite per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con il personale docente e sono articolate in fasce, in relazione alle abilitazioni e ai titoli. Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine e le graduatorie di istituto di seconda lingua delle scuole in lingua italiana hanno validità annuale. Fatto salvo quanto previsto per le graduatorie di seconda lingua, le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana hanno validità triennale o comunque corrispondente a quella delle graduatorie di istituto nazionali, con aggiornamento annuale dei punteggi e delle posizioni dei docenti ivi inseriti. La validità triennale vale a partire dalle graduatorie di istituto per l'anno scolastico 2014/2015. 46)

secondarie

Delibera 26 luglio 2016, n. 839 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie

Delibera 11 agosto 2015, n. 924 - Graduatorie di istituto della scuola in lingua italiana – attribuzione di una precedenza

Delibera 17 marzo 2015, n. 302 - Graduatorie di istituto della scuola in lingua italiana - II fascia - attribuzione ulteriori punti

Delibera 22 luglio 2014, n. 895 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie – disposizioni integrative

41)L'art. 12/bis, comma 1, lettera b) è stata così sostituita dall'art. 37, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

42)La lettera b/bis dell'art. 12/bis, è stata inserita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

43) L'art. 12/bis, comma 1, lettera d/bis, è stata inserita dall'art. 1, comma 6, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.

44)Gli artt. 12/bis, 12/ter, 12/quater e 12/quinquies sono stati inseriti dall'art. 1, comma 10, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

45)La lettera e) dell'art. 12/bis, comma 1, è stata abrogata dall'art. 5, comma 1, lettera a), della L.P. 26

46) L'art. 12/bis, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 7, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.

Art. 12/ter (Tabella di valutazione dei titoli)



- (1) Ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento. La Giunta provinciale determina la tabella di valutazione, tenendo conto dei criteri di cui ai commi seguenti.
- (2) I servizi di insegnamento prestati presso le scuole statali o a carattere statale, presso le scuole paritarie o legalmente riconosciute, presso le scuole di formazione professionale delle regioni e delle province autonome, presso le scuole dell'infanzia e le università, ivi inclusi i servizi svolti nelle scuole dei paesi dell'Unione europea, riconducibili alle medesime tipologie di insegnamento, vengono valutati con un punteggio differenziato a seconda che si tratti di servizio specifico o non specifico.
- (3) Al fine di favorire la continuità didattica, sono individuate le classi di concorso, le tipologie di insegnamento e le sedi scolastiche per le quali è riconosciuta una maggiorazione del punteggio del servizio nelle graduatorie provinciali. 47)
- (4) I servizi prestati presso le scuole di formazione professionale delle Regioni e delle Province autonome, presso le scuole dell'infanzia e le università vengono valutati se prestati a partire dal 1° settembre 2008.
- (5) Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), per i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, per i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e per la laurea in scienze della formazione primaria è attribuito un punteggio aggiuntivo.
- (6) Sono valutati anche gli ulteriori titoli ritenuti funzionali al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.
- (7) La tabella di valutazione dei titoli si applica alle graduatorie provinciali e alle graduatorie di istituto.
- (8) Il punteggio attribuito sulla base della tabella di valutazione provinciale è valido esclusivamente per le graduatorie provinciali e di istituto della provincia di Bolzano. 44)
- (9) L'aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale. Il trasferimento da altre province è possibile, in base al punteggio determinato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e nel rispetto della fascia di appartenenza, esclusivamente nell'anno di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nazionali. 48) 49)
- (10) Fino al termine dell'anno scolastico 2011/2012 la stipula dei contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con il personale docente delle scuole a carattere statale continuerà a basarsi sulle graduatorie già approvate in via definitiva per il medesimo anno. 48)
- (11) Il comma 21 dell'art. 9 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, trova applicazione immediata anche in provincia di Bolzano. Al fine di garantire la continuità didattica, i docenti della seconda lingua italiana o tedesca nella scuola primaria che concludono un contratto a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2013/2014 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione su altri posti o su altre classi di concorso solo dopo cinque anni di servizio nell'insegnamento della seconda lingua. 48) 50)

Delibera 7 febbraio 2017, n. 136 - Graduatorie provinciali e graduatorie d'istituto per l'assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie

Delibera 26 luglio 2016, n. 839 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie

Delibera 11 agosto 2015, n. 924 - Graduatorie di istituto della scuola in lingua italiana – attribuzione di una precedenza

🖟 Delibera 17 marzo 2015, n. 302 - Graduatorie di istituto della scuola in lingua italiana - II fascia - attribuzione ulteriori punti

Delibera 22 luglio 2014, n. 895 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie – disposizioni integrative

47)L'art. 12/ter, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e poi dall'art. 5, comma 1, lettera a), della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.

44)Gli artt. 12/bis, 12/ter, 12/quater e 12/quinquies sono stati inseriti dall'art. 1, comma 10, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

48)I commi 9, 10 e 11 dell'art. 12/ter, sono stati aggiunti dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

49)L'art. 12/ter, comma 9, è stato così sostituito, dall'art. 1, comma 8, della <u>L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.</u>
50)L'art. 12/ter, comma 11, è stato prima modificato dall'art. 18, comma 2, della <u>L.P. 20 dicembre 2012, n. 22</u>, e poi dall'art. 1, comma 9, della <u>L.P. 26</u> gennaio 2015, n. 1.